

DELIBERAZIONE 23 GIUGNO 2020

235/2020/R/IDR

ADOZIONE DI MISURE URGENTI NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, ALLA LUCE DELL'EMERGENZA DA COVID-19

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1116^a riunione del 23 giugno 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e, in particolare, l’articolo 10, commi 14 e 15;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l’articolo 21;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall’articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. “decreto Cura Italia” (di seguito: decreto-legge 18/20), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, c.d. “decreto Liquidità” (di seguito: decreto-legge 23/20), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: decreto-legge 33/20);

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. “decreto Rilancio” (di seguito: decreto-legge 34/20);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: d.P.C.M. 8 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (di seguito: d.P.C.M. 9 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (di seguito: d.P.C.M. 11 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (di seguito: d.P.C.M. 22 marzo 2020);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (di seguito: d.P.C.M. 1° aprile 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (di seguito: d.P.C.M. 10 aprile 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (di seguito: d.P.C.M. 26 aprile 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: d.P.C.M. 17 maggio 2020), come successivamente modificato;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: d.P.C.M. 11 giugno 2020);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020, recante la “Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020”;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR), e il relativo Allegato A (di seguito: RQSII), recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR (di seguito: deliberazione 218/2016/R/IDR), recante “Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo

- Allegato A (di seguito: TMSII), recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TMSII)”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)” come successivamente modificato ed integrato;
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR), e il relativo Allegato A (di seguito: RQTI), recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”;
 - la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 665/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A (di seguito: TICSI) recante “Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI)”;
 - la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 311/2019/R/IDR), e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)”;
 - la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni” (di seguito: deliberazione 547/2019/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio MTI3” (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 – MTI-3. Schemi regolatori” (di seguito: MTI-3);
 - la deliberazione dell’Autorità 18 febbraio 2020, 46/2020/R/IDR, “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al titolo 7 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)” (di seguito: deliberazione 46/2020/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2020, 59/2020/R/COM, recante “Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell’emergenza da COVID-19” (di seguito: deliberazione 59/2020/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2020, 60/2020/R/COM, recante “Prime misure urgenti e istituzione di un conto di gestione straordinario per l’emergenza epidemiologica COVID-19” (di seguito: deliberazione 60/2020/R/COM), come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione 2 aprile 2020, 117/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 117/2020/R/COM), dalla deliberazione 13 aprile 2020, 124/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 124/2020/R/COM) e dalla deliberazione 30 aprile 2020, 148/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 148/2020/R/COM);

- la deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2020, 75/2020/R/COM, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò”;
- la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2020, 125/2020/R/IDR, recante “Richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19” (di seguito: deliberazione 125/2020/R/IDR);
- la segnalazione dell’Autorità 23 aprile 2020, 136/2020/I/COM recante “Segnalazione dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente a Parlamento e Governo in merito alle misure a sostegno degli investimenti e a tutela delle utenze finali del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, e del servizio idrico integrato e dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 maggio 2020, 187/2020/R/IDR, recante “Orientamenti per l’adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19” (di seguito: documento per la consultazione 187/2020/R/IDR);
- il Comunicato dell’Autorità 11 marzo 2020, in ordine all’“Emergenza COVID-19” (di seguito: Comunicato 11 marzo 2020);
- il Comunicato dell’Autorità 24 aprile 2020, recante “Pubblicazione versione *preview* file RDT2020”;
- il Comunicato dell’Autorità 16 giugno 2020, recante “Termini Raccolta dati “Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio” (RQTI 2020)”.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 attribuisce all’Autorità “*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse*”;
- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “*le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici*”, precisando che tali funzioni “*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*”, con le specifiche finalità – tra quelle successivamente enucleate nel d.P.C.M. 20 luglio 2012 – di assicurare la “*tutela*”

dei diritti e degli interessi degli utenti”, la “gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario”, l’“attuazione dei principi comunitari «recupero integrale dei costi», compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e «chi inquina paga»”.

CONSIDERATO CHE:

con riferimento agli obiettivi di qualità contrattuale:

- con deliberazione 547/2019/R/IDR, l’Autorità ha integrato la disciplina in materia di regolazione della qualità contrattuale, RQSII, di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, introducendo, tra l’altro, dal 1° gennaio 2020, un meccanismo incentivante di premi/penalità, da attribuire in ragione delle *performance* delle singole gestioni, da valutare con riferimento a due macro-indicatori:
 - MC1 - “Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative ai preventivi, all’esecuzione di allacciamenti e lavori, all’attivazione e disattivazione della fornitura);
 - MC2 - “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio” (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative agli appuntamenti, alla fatturazione, alle verifiche dei misuratori e del livello di pressione, alle risposte a richieste scritte, nonché alla gestione dei punti di contatto con l’utenza);
- i citati macro-indicatori di qualità contrattuale sono costruiti come media ponderata dei pertinenti indicatori semplici, pesata in base al numero delle prestazioni erogate dalla gestione (dato dalla somma del numero delle prestazioni entro il rispettivo standard previsto dalla RQSII e di quello delle prestazioni non conformi per causa imputabile alla responsabilità del gestore), secondo quanto previsto al comma 92.2 della RQSII;
- in particolare, l’Autorità ha previsto che per ogni macro-indicatore, con riferimento a ciascuna gestione:
 - siano individuati gli obiettivi annuali, divisi in due categorie, di mantenimento e di miglioramento, questi ultimi ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle *performance* registrate nell’anno precedente, che - per ciascuna annualità - costituisce il livello di partenza (comma 93.1 della RQSII);
 - con esclusivo riferimento al primo anno di valutazione delle *performance* (2020), il livello di partenza sia definito sulla base dei dati relativi agli indicatori semplici registrati nel 2018 (comma 93.3 della RQSII);
 - i premi e le penalità siano quantificati a partire dal 2022 sulla base delle *performance* realizzate in ciascuno dei due anni precedenti (comma 91.2 della RQSII), precisando, al successivo comma 95.1 che “*ai fini dell’applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione) nell’anno (a+2), costituiscono elementi di valutazione il livello negli anni a e (a+1) dei macro-indicatori MC1 e MC2*”.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

con riferimento agli obiettivi di qualità tecnica:

- con la deliberazione 917/2017/R/IDR, l’Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, RQTI, che trova applicazione dal 1° gennaio 2018 e individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
 - standard specifici (tesi a salvaguardare la continuità del servizio di acquedotto), che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l’applicazione di indennizzi;
 - standard generali, ripartiti in macro-indicatori (M1 - “Perdite idriche”, M2 - “Interruzioni del servizio”, M3 - “Qualità dell’acqua erogata”, M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”, M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” e M6 - “Qualità dell’acqua depurata”) e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
 - prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all’ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- con il medesimo provvedimento l’Autorità ha individuato, per ciascuno dei citati macro-indicatori, obiettivi annuali di mantenimento e di miglioramento (questi ultimi ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate) e ha disposto, all’articolo 4 della deliberazione 917/2017/R/IDR, che *“a partire dall’anno 2019, gli obiettivi di qualità tecnica [siano] stabiliti sulla base del valore registrato nell’annualità precedente o, laddove non disponibile al momento della definizione della programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello assunto e validato con riferimento all’annualità più recente”*, prevedendo anche che i medesimi obiettivi siano recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio (composto da programma degli interventi, PdI, piano economico finanziario, PEF, e convenzione di gestione coerentemente redatti);
- peraltro, l’Autorità ha previsto che:
 - *“le performance di qualità tecnica [siano] valutate, in relazione a ciascun anno a, per ogni gestore che opera nell’ATO”* (comma 2.5 dell’Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR), precisando, al successivo comma 25.2, che i premi e le penalità di qualità tecnica sottesi al meccanismo incentivante siano *“quantificati a partire dal 2020, sulla base delle performance realizzate in ciascuno dei due anni precedenti”* e, al comma 27.1, che *“ai fini dell’applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione) nell’anno (a+2), costituiscono elementi di valutazione il livello negli anni a e (a+1) dei macro-indicatori”*;
 - per il primo biennio di attivazione della nuova disciplina, l’applicazione di penali comporta l’obbligo di accantonamento del corrispondente ammontare, nell’annualità 2020 (comma 7.2 della deliberazione

917/2017/R/IDR), per tutti gli stadi di valutazione di cui al comma 26.1 dell'Allegato A al provvedimento da ultimo citato, specificando - al successivo comma 29.1 - che tale ammontare dovrà essere utilizzato “*per il conseguimento degli obiettivi stabiliti*”.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

in materia di raccolta dei dati di misura d'utenza, nonché di determinazioni analitiche e del volume scaricato per i reflui industriali:

- con l'Allegato A alla deliberazione 218/2016/R/IDR (TIMSII) l'Autorità ha, tra l'altro, introdotto:
 - specifici obblighi di raccolta del dato di misura, disponendo (al comma 7.1) che il gestore sia tenuto a effettuare almeno 2 tentativi di raccolta della misura all'anno per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc e almeno 3 tentativi di raccolta l'anno per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc, nel rispetto delle distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi definite al comma 7.2, e prevedendo, con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, un ulteriore tentativo di raccolta della misura secondo quanto precisato al comma 7.3, lett. i) (obbligo, quest'ultimo, da intendersi assolto nei casi espressamente enucleati al comma 26.3 dell'Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/IDR);
 - una disciplina della procedura di autolettura dei misuratori, contestualmente chiarendo, al comma 8.5, che “*la misura comunicata con l'autolettura che è risultata validata [dal gestore] è equiparata a un dato di misura ottenuto in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore, ma non assolve gli obblighi dei tentativi di raccolta di cui al comma 7.1*”;
 - disposizioni in ordine ai criteri di stima dei consumi in caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore o da autoletture, prevedendo (comma 10.2) di ancorare tali stime al consumo medio annuo (*Ca*), determinato per ciascun utente finale ogni anno a valere per l'anno successivo, al fine di evitare comportamenti opportunistici e trattamenti differenziati tra diverse tipologie di utenza;
- nell'Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/IDR (TICSI), con riferimento ai reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, sono stati disciplinati:
 - al comma 27.4, i tentativi minimi di raccolta dei dati di volume scaricato, con obblighi differenziati sulla base dei volumi annui di reflujo (in analogia a quanto previsto dal TIMSII per la raccolta dei dati di misura d'utenza), comunque prevedendo - al successivo comma 27.5 - che il raggiungimento del numero minimo di tentativi di raccolta delle misure possa essere

conseguito anche mediante telelettura o mediante autolettura da parte dell'utente industriale, previa validazione da parte del gestore ai fini del suo utilizzo per scopi gestionali e di fatturazione;

- al comma 28.3, il numero minimo annuale di determinazioni analitiche sui reflui industriali che il gestore è tenuto ad effettuare al fine di individuare le concentrazioni degli inquinanti principali e specifici da utilizzare ai fini della determinazione della relativa tariffa.

CONSIDERATO, POI, CHE:

in materia di riconoscimento di costi efficienti di esercizio e di investimento nel servizio idrico integrato:

- con deliberazione 580/2019/R/IDR, l'Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3), integrando e sviluppando - comunque in un quadro generale di regole stabile e certo - la regolazione asimmetrica e innovativa (basata su una matrice di schemi regolatori) applicata a partire dal 2014;
- in particolare, per il periodo regolatorio 2020 -2023, è stata varata una metodologia tariffaria, MTI-3, che, per quanto di interesse in questa sede:
 - rafforza le misure tese a *favorire la spesa per investimenti* finalizzata al miglioramento della qualità del servizio prestato, tra l'altro prevedendo:
 - che la selezione del set di regole applicabili a ciascuna gestione, nell'ambito della matrice di schemi regolatori, avvenga in particolare in ragione del fabbisogno di investimenti – che, dal 2020, ricomprende gli investimenti che il gestore prevede di realizzare con contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili – in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;
 - specifiche forme di monitoraggio e controllo in particolare in ordine:
 - i) alla effettiva realizzazione degli investimenti programmati introducendo specifiche penalità in caso di sotto-investimento, e introducendo – al comma 34.6 – l'obbligo di accantonamento della penalità, per il mancato rispetto della pianificazione, ad uno specifico fondo, vincolato al finanziamento della spesa per investimenti;
 - ii) al rispetto del vincolo di destinazione esclusiva della componente *FoNI* a nuovi investimenti ritenuti prioritari, anche precisando le modalità di recupero della quota della componente *FoNI* che dovesse risultare, *ex post*, non investita, e - ai fini della determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore in ciascun anno - le modalità di allocazione della voce *FoNI_{spesa}* investita;
 - adeguati segnali al contenimento dei livelli di stock delle immobilizzazioni in corso (*LIC*) riconosciute al gestore, procedendo – per le immobilizzazioni diverse dalle opere strategiche (che richiedano

tempi maggiori per il loro completamento in ragione della relativa complessità tecnica) – ad escludere dal riconoscimento in tariffa i *LIC* con saldi che risultino invariati da più di 4 anni e a rimodulare il tasso da applicare alle immobilizzazioni in corso, applicando un tasso più basso di quello previsto per le immobilizzazioni entrate in esercizio e decrescente nel tempo (comma 11.5);

- al fine di rafforzare le misure di *promozione dell'efficienza gestionale*, con riferimento ai costi operativi endogeni di cui all'articolo 17, introduce (a partire dalla componente di costo $Opex_{end}^{2018}$, calcolata ai fini della determinazione tariffaria 2018) regole di computo differenziate in ragione: *i*) della classe in cui il gestore si posiziona in considerazione del pertinente livello pro capite del costo operativo totale sostenuto; *ii*) del cluster in cui ricade l'operatore, tenuto conto del relativo costo operativo stimato, calcolato applicando il modello statistico elaborato dall'Autorità, sulla base dei dati riferiti all'annualità 2016, individuando in tal modo un percorso graduale di recupero di efficienza nel tempo, crescente in base alla distanza del costo operativo pro-capite sostenuto da ciascuna gestione rispetto al valore soglia del cluster in cui il medesimo gestore è collocato;
- prevede la facoltà dell'Ente di governo dell'ambito di ricomprendere (motivandone adeguatamente i presupposti), tra i costi operativi connessi a specifiche finalità ($Opex_{tel}^a$) di ciascun anno, in particolare:
 - o i costi per gli *adeguamenti agli standard di qualità tecnica e di qualità contrattuale* (valorizzati nei limiti delle pertinenti componenti di costo eventualmente individuate ai fini della determinazione tariffaria 2019 o, se inferiori, nei limiti degli oneri effettivamente rendicontati con riferimento alla medesima annualità), secondo quanto previsto ai commi 18.8 e 18.9, lett. a);
 - o previa presentazione di motivata istanza, e ove ne ricorrano le condizioni, gli oneri aggiuntivi relativi ad aspetti riconducibili all'adeguamento ai nuovi obiettivi di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 547/2019/R/IDR (comma 18.9, lett. b);
 - o in un'ottica di *sostenibilità della tariffa applicata all'utenza*, gli oneri con finalità sociale (Op_{social}^a , di cui al comma 18.10) legati anche al mantenimento o all'introduzione di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla regolazione (bonus idrico integrativo), contestualmente disponendo il recupero (al comma 27.1, lett. k)) dello scostamento tra la quantificazione della citata componente e l'importo effettivamente impiegato per l'erogazione del bonus idrico integrativo agli aventi diritto nei due anni precedenti;
- tra le misure tese alla *sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni*, disciplina:
 - o all'articolo 27, il trattamento delle componenti a conguaglio, definendo, tra l'altro, le modalità di computo del recupero (Rc_{VOL}^a)

- dello scostamento tra le tariffe effettivamente applicate rispetto al VRG calcolato per l'anno $(a - 2)$ conseguente a variazione dei volumi fatturati o a eventuali modifiche nell'approvazione del moltiplicatore tariffario ϑ^{a-2} ;
- il meccanismo di riconoscimento parametrico dei costi di morosità (di cui all'articolo 28), incentivando l'adozione di misure per una gestione efficiente del credito e la riduzione dei divari rinvenuti sul territorio nazionale, individuando (sulla base dei dati comunicati all'Autorità) un valore massimo del costo di morosità ammissibile in tariffa, in misura pari a quello derivante dall'applicazione delle seguenti percentuali al fatturato dell'anno $(a - 2)$: *i*) 2,0% per i gestori siti nelle regioni del Nord; *ii*) 3,0% per i gestori siti nelle regioni del Centro; *iii*) 7,1% per i gestori siti nelle regioni del Sud e Isole.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il quadro complessivo di carattere normativo e regolatorio con riferimento al quale l'Autorità ha impostato i propri provvedimenti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);
- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- in conseguenza all'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con il d.P.C.M. 9 marzo 2020, misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19 (di fatto estendendo all'intero territorio nazionale le misure restrittive di cui all'articolo 1 del d.P.C.M. 8 marzo 2020, inizialmente riferite alla regione Lombardia e alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia), e – con il d.P.C.M. 11 marzo 2020 – ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, introducendo limitazioni generalizzate agli spostamenti, nonché la sospensione di riunioni e *meeting* "in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità";
- con il Comunicato 11 marzo 2020, l'Autorità ha raccomandato che vengano adottate e condivise tra gli operatori prassi tese a garantire la massima sicurezza e protezione dal rischio di contagio di tutto il personale, con particolare attenzione

a coloro che hanno funzioni o competenze essenziali per la garanzia della continuità del servizio, contestualmente chiarendo che *“la condizione di stato di emergenza, che riguarda tutto il Paese, costituisce un elemento di cui [l’Autorità medesima] terrà necessariamente conto ai fini dell’applicazione delle discipline regolatorie introdotte nei settori di propria competenza, quali, ad esempio, quelle relative agli indicatori di qualità del servizio e dei correlati effetti economici”*;

- al contempo, al fine di garantire la massima sicurezza a tutti i soggetti chiamati a partecipare alla ricognizione dei dati, nonché all’elaborazione e all’approvazione degli atti richiesti dalla regolazione dell’Autorità, con deliberazione 59/2020/R/COM, relativamente al servizio idrico integrato:
 - sono stati prorogati i termini (di cui al comma 77.1 dell’Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR) per la comunicazione all’Autorità delle informazioni e dei dati di qualità contrattuale riferiti al 31 dicembre 2019, differendoli, per i gestori, dal 16 marzo 2020 al 15 maggio 2020 e, per gli Enti di governo dell’ambito, dal 27 aprile 2020 al 26 giugno 2020;
 - è stato differito dal 17 aprile 2020 al 17 giugno 2020, il termine perentorio di cui al punto 2 della deliberazione 46/2020/R/IDR, previsto per la conclusione della raccolta dati finalizzata alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica del servizio idrico integrato definiti per ciascuna gestione per gli anni 2018 e 2019;
 - è stato prorogato al 30 giugno 2020 il termine (originariamente fissato al 30 aprile 2020) di cui al comma 5.3 della deliberazione 580/2019/R/IDR, entro il quale l’Ente di governo dell’ambito, o altro soggetto competente, è tenuto a trasmettere, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, il pertinente schema regolatorio recante la predisposizione tariffaria del servizio idrico integrato per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 in osservanza del MTI-3;
 - è stato chiarito che il mancato rispetto di standard di qualità contrattuale connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possa essere ricondotto alle “cause di forza maggiore” di cui al comma 71.1, lett. a), della RQSII, con gli effetti che ne conseguono per il gestore in termini di esclusione dall’obbligo di corresponsione dell’indennizzo automatico relativamente agli standard specifici previsti per il servizio idrico integrato;
 - allo scopo di assicurare la continuità e la disponibilità dei servizi in condizioni di sicurezza, nonché di garantire certezza nei rapporti giuridici, è stata rinviata a successivi provvedimenti l’introduzione di eventuali ulteriori espresse deroghe e sospensioni dei meccanismi di regolazione della qualità che risultassero interferenti, nelle attuali condizioni di emergenza, con tali prioritari obiettivi, fermo restando quanto previsto ai commi 5.2, lett. b), e 5.4 della deliberazione 917/2017/R/IDR (disposizioni, queste ultime, afferenti alla disciplina generale delle deroghe - in caso di circostanze eccezionali - dalle disposizioni concernenti gli indennizzi automatici e il meccanismo incentivante di qualità tecnica).

CONSIDERATO, POI, CHE:

- con il d.P.C.M. 22 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere ulteriormente il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, è stato, tra l'altro, sancita la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo d.P.C.M., tra le quali figurano *“Raccolta, trattamento e fornitura di acqua”* (codice ATECO 36) e *“Gestione delle reti fognarie”* (codice ATECO 37), contestualmente precisando che:
 - *“sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (...)”* (articolo 1, comma 1, lett. e));
 - *“le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali”* (articolo 1, comma 3); detto protocollo – contenente previsioni generali – è stato poi integrato in data 24 aprile 2020 (Allegato 12 ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 e 11 giugno 2020) e ulteriori specificazioni settoriali sono state enunciate nel *“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri”* allo scopo di incrementare proprio nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali (Allegato 13 ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 e 11 giugno 2020);
- con il d.P.C.M. 1° aprile 2020, l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 è stata prorogata fino al 13 aprile 2020;
- l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse dall'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio) e del 26 aprile 2020 (efficace fino al 17 maggio), con i quali sono state comunque confermate gran parte delle misure restrittive sopra richiamate;
- il percorso di superamento graduale delle citate misure limitative è proseguito con l'adozione del decreto-legge 33/20 (stabilendo, a decorrere dal 18 maggio 2020, un allentamento delle restrizioni sia relative agli spostamenti – dapprima riferito al solo territorio regionale e, dal 3 giugno, al territorio nazionale – sia alle attività economiche, produttive e sociali), cui è stata poi data attuazione con il citato d.P.C.M. 17 maggio 2020 (con efficacia fino al 14 giugno 2020) e, successivamente, con il menzionato d.P.C.M. 11 giugno 2020 (le cui previsioni hanno efficacia sino al 14 luglio 2020);
- con il decreto-legge 18/20 (c.d. “decreto Cura Italia”) sono state varate misure di *“sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, cui si sono aggiunte, con l'adozione del decreto-legge 23/20 (c.d. “decreto Liquidità”), *“misure di sostegno alla liquidità delle*

imprese e di copertura dei rischi di mercato particolarmente significativi”, nonché, con il successivo decreto-legge 34/20 (c.d. “decreto Rilancio”), ulteriori iniziative per il “sostegno alle imprese e all’economia”.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- al fine di permettere al settore di preservare gli imprescindibili profili di tutela dell’utenza, le caratteristiche di eccellenza industriale, nonché di gestire con strumenti adeguati la fase emergenziale, l’Autorità con deliberazione 125/2020/R/IDR ha avviato una richiesta di informazioni, rivolta agli Enti di governo dell’ambito e ai gestori del servizio idrico integrato, per l’acquisizione degli elementi necessari alla definizione di misure urgenti idonee a garantire, in una logica di sistema, adeguati livelli di sicurezza della fornitura e qualità dei servizi idrici, l’equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio;
- in particolare, sono state richieste informazioni (specificamente riconducibili all’emergenza COVID-19) in ordine:
 - alle eventuali attività gestionali maggiormente impattate, fornendo elementi per una corretta valutazione dei possibili effetti in termini di mantenimento o miglioramento dei livelli di qualità;
 - a possibili significativi scostamenti nella domanda di servizi, nonché agli eventuali oneri aggiuntivi, anche aventi finalità sociale, ove le modalità previste dalla regolazione vigente fossero ritenute non pienamente efficaci alla loro copertura, precisandone incidenza e tipologia;
 - alle possibili criticità connesse alle attività di fatturazione, indicando elementi utili a valutarne le ricadute in termini di previsioni di incasso, nonché segnalando eventuali categorie di utenti maggiormente meritevoli di tutela;
- in risposta alla suddetta richiesta, sono stati presentati contributi da parte di numerosi gestori del servizio e loro associazioni, nonché di Enti di governo dell’ambito, singolarmente e per il tramite della realtà associativa maggiormente rappresentativa, i quali - pur precisando come l’evoluzione dell’emergenza sanitaria ancora in corso non consenta di tracciare un quadro dettagliato degli effetti e della relativa entità - hanno evidenziato le difficoltà emergenti e fornito all’Autorità primi utili elementi per calibrare la valutazione di soluzioni urgenti;
- nello specifico, sono stati rappresentati:
 - l’impegno profuso dai gestori a garanzia della continuità e della disponibilità dei servizi in condizioni di sicurezza (con attenzione speciale per strutture sanitarie, assistenziali e di supporto logistico a protezione civile e servizi di pubblica utilità), al contempo segnalando:
 - la temporanea sospensione delle attività maggiormente esposte al rischio di contagio, in *primis* la raccolta delle misure di utenza (con difficoltà che si protrarranno, nella fase *post* emergenza, anche nella rilevazione dei consumi in caso di misuratori non accessibili o

- parzialmente accessibili) e la gestione degli sportelli fisici, avendo comunque potenziato il canale *online* e telefonico per l'erogazione dei vari servizi di qualità contrattuale;
- relativamente a talune delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica, l'interruzione dell'attività di ricerca perdite e il rallentamento dei cantieri per l'ammodernamento della rete, l'allungamento dei tempi di riscontro nell'ambito del processo di analisi della potabilità dell'acqua (compromettendo l'efficacia degli interventi correttivi), il rallentamento delle attività di adeguamento e di controllo degli scaricatori di piena, le possibili riduzioni del numero di conferimenti dei fanghi da depurazione presso i destinatari contrattualizzati per criticità operative e gestionali (con conseguente deviazione della destinazione dei fanghi presso le discariche), il rallentamento dei lavori volti al miglioramento dei depuratori;
 - sospensioni o ritardi nella realizzazione degli investimenti programmati (per l'interruzione delle attività di cantiere a partire dal mese di marzo, disposta con i provvedimenti urgenti varati dal Governo e dalle autorità competenti, nonché a causa della minore disponibilità di personale operativo, delle difficoltà di approvvigionamento di materiali e mezzi, dei ritardi nella concessione di permessi e autorizzazioni), accompagnati anche dall'emergere di nuove necessità di investimento per fronteggiare determinati aspetti connessi con l'emergenza sanitaria e con le relative misure di contenimento;
 - l'opportunità di riconsiderare i criteri per il computo degli oneri finanziari riferiti alle immobilizzazioni in corso, tenuto conto della riferita difficoltà nella operatività dei cantieri e, conseguentemente, nella conclusione degli interventi avviati;
 - in ordine alla domanda dei servizi, una contrazione stimata dei consumi delle utenze non domestiche (categorie artigianali e industriali) e un aumento atteso dei consumi delle utenze domestiche, con l'effetto complessivo di una riduzione attesa del fatturato rispetto allo scorso anno, comunque sottolineando come, anche considerando la menzionata sospensione delle attività di lettura, non siano ancora disponibili i dati aggiornati sulla variazione dei consumi per effetto dell'emergenza COVID-19;
 - relativamente ai costi specificamente riconducibili alla citata emergenza:
 - i maggiori oneri sostenuti dagli operatori per fare in modo che il proprio personale, per lo svolgimento di attività inderogabili, potesse operare in sicurezza, precisando che detti costi sono connessi: *i)* all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di attrezzature per consentire l'accesso di personale e/o utenti, all'adozione di nuove procedure e attività organizzative, alla sanificazione dei locali; *ii)* all'acquisto di apparecchiature informatiche destinate al telelavoro e agli oneri di connessione; *iii)* alla messa in sicurezza dei cantieri e alla sicurezza dei fornitori in genere; *iv)* al ricorso a procedure o forniture *ad hoc*, nei casi di attività di taluni fornitori bloccate dalle misure di

- contenimento;
- l'atteso incremento dei costi di gestione derivante dalla circostanza che la contrazione registrata nella realizzazione degli investimenti non consentirà le ordinarie capitalizzazioni dei costi del personale;
- un moderato calo degli oneri legato alla riduzione del prezzo dell'energia elettrica, delle spese di gestione delle sedi e di alcune voci di costo di personale (quali formazione, buoni pasto, ecc);
- il ricorso ad ammortizzatori sociali da parte di alcuni gestori, che hanno attivato trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e/o il Fondo d'Integrazione Salariale (FIS);
- la circostanza che, in molti casi, le rilevazioni degli incassi riferite al primo mese di emergenza sanitaria non hanno evidenziato significativi peggioramenti circa i livelli di insoluto rispetto ai trend passati, pur evidenziando impatti negativi attesi nel medio-lungo periodo (derivanti dalle riferite variazioni nella composizione della domanda, come anche da cambiamenti nella effettiva capacità da parte degli utenti di far fronte ai pagamenti delle bollette), sia a livello di capitale circolante, sia a livello di insoluto misurato dall'*unpaid ratio* a 24 mesi;
- l'opportunità, segnalata in particolare dagli Enti di governo dell'ambito, di ampliare la platea degli utenti che potrebbero avere necessità di ricorso a misure di sostegno (ricomprendendovi anche soggetti non ricadenti, fino a questo momento, nelle categorie beneficiarie di bonus idrico, sociale e/o integrativo), nonché di promuovere il ricorso a forme di rateizzazione dei pagamenti per l'utenza che ne faccia richiesta, anche se non ancora divenuta morosa;
- l'opportunità che le misure straordinarie a tutela dell'utenza abbiano estensione limitata nel tempo, temperando l'esigenza di salvaguardare le utenze particolarmente impattate in termini economici dall'emergenza in corso, con quella di assicurare agli operatori risorse necessarie alla relativa sostenibilità finanziaria a garanzia della continuità del servizio prestato.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- alla luce della necessità di garantire l'accesso universale all'acqua per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, connessi, tra l'altro, al rispetto delle misure igienico-sanitarie previste dalle autorità competenti in relazione alla predetta situazione emergenziale, con deliberazione 60/2020/R/COM (come integrata e modificata prima con le deliberazioni 117/2020/R/COM e 124/2020/R/COM e, da ultimo, con deliberazione 148/2020/R/COM, tenuto conto dei contributi ricevuti dai vari *stakeholders*), l'Autorità, nelle more degli approfondimenti in corso sull'impatto nei settori di competenza delle misure governative di contenimento dell'epidemia da COVID-19, ha adottato in via d'urgenza prime misure volte, nel servizio idrico integrato, tra l'altro a:
 - mitigare, per quanto possibile, la situazione di disagio e (potenziale) criticità per gli utenti finali, che sarebbe potuta scaturire dall'applicazione delle c.d. procedure di sospensione della fornitura, nei casi di inadempimento alle

obbligazioni di pagamento, contestualmente disponendo che: *i)* non trovino applicazione le procedure di sospensione della fornitura di acqua per il periodo compreso tra il 10 marzo 2020 e il 3 maggio 2020 (per tutti gli utenti) e dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 (limitatamente alle utenze ad uso domestico come individuate ai sensi dei commi 2.1 e 2.2 del TICS); *ii)* debbano essere interamente rialimentate le forniture di acqua che siano state eventualmente sospese (o limitate/disattivate) dal 10 marzo 2020; *iii)* con riferimento alle procedure disciplinate dall'Allegato A alla deliberazione 311/2019/R/IDR (REMSI) per la sospensione/limitazione/disattivazione della fornitura, al termine del periodo di riferimento, si proceda alla reiterazione di tutte le comunicazioni previste e che, conseguentemente, le comunicazioni di sollecito di pagamento/costituzione in mora eventualmente inviate nel periodo considerato non producano effetti; *iv)* il gestore (in caso di inadempimento al pagamento delle fatture i cui termini di pagamento scadono nei periodi sopra richiamati, emesse nei medesimi periodi o che - limitatamente ai documenti di fatturazione emessi con cadenza almeno trimestrale - contabilizzino i consumi da parte degli utenti finali relativi ai periodi di riferimento) offra all'utente la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora senza applicazione di interessi a carico dell'utente medesimo;

- prevenire le situazioni di morosità in cui potrebbero incorrere in particolare le utenze produttive (la ripresa generalizzata delle cui attività era programmata – alla data di pubblicazione della deliberazione 148/2020/R/COM – al 1 giugno 2020 e per le quali si potrebbero riscontrare temporanei disallineamenti tra i consumi effettivi e quelli fatturati), prevedendo la possibilità per i gestori – qualora il pertinente Ente di governo dell'ambito abbia verificato la compatibilità dell'operazione con la condizione di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario – di poter offrire alle utenze ad uso diverso dal domestico (come individuate dall'articolo 8 del TICS) la possibilità di richiedere la rateizzazione del pagamento di fatture non ancora scadute alla data del 4 maggio 2020 e, comunque, con scadenza entro il 31 maggio 2020, nonché di fatture emesse tra il 4 maggio 2020 e il 31 maggio 2020;
- istituire presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) un apposito conto di gestione, denominato “Conto emergenza COVID-19”, destinato a garantire, nella fase di emergenza in corso, il finanziamento delle iniziative a sostegno dei clienti finali dei settori elettrico e gas nonché degli utenti finali del SII previste dalla normativa vigente, con la specificazione che, con riferimento al servizio idrico integrato, ove l'Ente di governo dell'ambito riscontri, per la pertinente gestione, criticità finanziarie di straordinaria rilevanza derivanti dall'applicazione delle disposizioni in parola, l'Autorità valuterà l'attivazione di meccanismi di attenuazione, facendo eventualmente ricorso al Conto sopra citato.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- sulla base dei primi esiti del monitoraggio svolto, con il documento 187/2020/R/IDR, l’Autorità – nell’illustrare il proprio orientamento generale circa la conferma dell’impianto complessivo della regolazione di settore – ha sottoposto a consultazione i principali adeguamenti che, per attenuare gli impatti dell’emergenza epidemiologica sul settore idrico, intende adottare con riferimento a talune delle disposizioni regolatorie afferenti:
 - agli obiettivi dell’attività gestionale, come individuati in attuazione della regolazione della qualità contrattuale (RQSII) e tecnica (RQTI), della misura (TIMSII) e relativamente alle determinazioni riguardanti i reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura (come richiamate nel TICSI);
 - agli strumenti applicabili per il conseguimento dei richiamati obiettivi, con particolare riferimento ai costi riconosciuti ai fini tariffari per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) e alla possibilità di attivazione di forme di anticipazione finanziaria da parte di CSEA;
- in risposta alla richiamata consultazione sono pervenuti all’Autorità venti contributi, da parte di Enti di governo dell’ambito e gestori, delle rispettive associazioni, di un’associazione dei consumatori, di altri soggetti istituzionali e consulenti evidenziando un generale apprezzamento per l’intervento regolatorio prospettato, in quanto ritenuto rispondente alle esigenze del sistema nella fase emergenziale e nella gestione delle fasi immediatamente successive e, in particolare, idoneo a *“mitigare gli effetti dell’emergenza da COVID-19 sull’equilibrio economico e finanziario delle gestioni e sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni, garantendo la continuità dei servizi essenziali, nonché creando le condizioni per il rilancio della spesa per investimenti”*;
- i contributi ricevuti hanno altresì evidenziato, su taluni specifici aspetti, posizioni differenti tra i vari *stakeholders*. Più in dettaglio:
 - con riguardo alla proposta di introdurre elementi di flessibilità nell’attuale meccanismo di valutazione annuale delle *performance* di qualità contrattuale e tecnica (prospettando che gli obiettivi di qualità, riferiti al 2020 e al 2021, possano essere valutati cumulativamente su base biennale, in luogo della valutazione annuale ordinariamente prevista dal RQSII e dal RQTI), da un lato la medesima ha trovato la condivisione degli Enti di governo dell’ambito e dell’associazione dei consumatori (la quale ha evidenziato, tra l’altro, l’esigenza di tutelare gli utenti nel lungo periodo e di dar seguito ai piani di contenimento delle dispersioni idriche), dall’altro lato, taluni gestori hanno suggerito il rafforzamento delle citate flessibilità proponendo di riconsiderare i *target* di qualità per il biennio 2020-2021, oppure di escludere le prestazioni relative al 2020 dai previsti meccanismi di premi e penalità, ovvero di introdurre meccanismi volti a contenere l’entità delle penali in caso di mancato raggiungimento degli standard fissati;

- relativamente alle deroghe illustrate in tema di raccolta dei dati di misura e di determinazioni relative ai reflui industriali (prospettando, per la sola annualità 2020, un contenimento di taluni degli obblighi minimi previsti dal TIMSII e dal TICSII), alcuni operatori hanno segnalato l'opportunità di estendere dette deroghe anche ad altri aspetti (ad esempio all'obbligo di informazione preliminare agli utenti finali dei tentativi di raccolta della misura, che può avvenire anche mediante affissione di avvisi, laddove l'utente non abbia comunicato alcuna modalità di contatto preferita), mentre l'associazione rappresentativa degli Enti di governo dell'ambito ha suggerito di circoscrivere la deroga relativa al numero minimo dei tentativi di raccolta dei dati di misura ai soli casi di contatori non accessibili e, comunque, di introdurre misure per incentivare il ricorso all'autolettura;
- per quanto concerne l'adeguamento al MTI-3 in ordine al trattamento degli oneri finanziari riferiti alle immobilizzazioni in corso LIC_{ord}^a (prospettando l'utilizzo di un saggio reale, per il 2020 e il 2021, pari a quello applicabile alle immobilizzazioni in corso riferite alle opere strategiche, e, per il 2022 e il 2023, pari al K_d^{real} uguale al 2,77%), si è riscontrata la condivisione da parte degli Enti di governo dell'ambito (i quali hanno evidenziato gli effetti positivi della misura in termini di ulteriori flussi di cassa per compensare le eventuali criticità finanziarie connesse ai ritardi nell'entrata in esercizio delle opere), mentre una parte dei gestori rispondenti alla consultazione ha proposto di estendere le modalità di trattazione illustrate per il 2020 e il 2021 anche al biennio successivo, o di prevedere un saggio reale applicabile nel 2022 comunque superiore a quello considerato per il 2023;
- per quanto attiene alla prospettata introduzione – in considerazione dell'emergenza non ancora conclusa – di specifiche componenti da poter considerare, in via straordinaria, nel calcolo tariffario per la sola annualità 2020 (si fa in particolare riferimento alla componente di natura previsionale Op_{COVID}^a , che tiene conto sia degli oneri aggiuntivi che dei minori esborsi conseguenti alla gestione dell'emergenza, e alla componente CO_{dil}^a , a compensazione degli effetti delle dilazioni di pagamento eventualmente concesse e quantificata nel rispetto di fissate soglie massime), alcuni operatori hanno proposto di estenderne il riconoscimento anche nell'ambito delle predisposizioni tariffarie del 2021, mentre gli Enti di governo hanno sottolineato come gli effetti dell'emergenza sull'annualità in corso non siano ancora prevedibili con sufficiente grado di affidabilità, così da richiedere che anche la voce CO_{dil}^a – come prospettato dall'Autorità per la componente Op_{COVID}^a – possa essere oggetto di conguaglio;
- relativamente alla prospettata possibilità di attivazione di forme di anticipazione finanziaria da parte della CSEA connesse al rinvio (non oltre il 2023) della quota parte degli oneri ammissibili a riconoscimento tariffario nel 2020 relativa a eventuali incrementi del moltiplicatore tariffario ρ per la medesima annualità ($R_{C_{appr2020,COVID}}$), taluni operatori hanno rappresentato l'opportunità di estendere al 31 dicembre 2023 (in luogo del

prospettato 30 giugno 2022) il termine per la restituzione alla CSEA degli importi anticipati, in coerenza con la tempistica proposta per il relativo recupero in tariffa, altri (tra cui gli Enti di governo dell'ambito) invece hanno evidenziato l'opportunità di prevedere che il recupero in tariffa dell'ammontare $R_{C_{appr2020,COVID}}$ possa avvenire anche oltre il terzo periodo regolatorio;

- con specifico riguardo poi al prospettato differimento alla seconda metà di luglio 2020 dei termini per gli adempimenti regolatori (in materia tariffaria e di qualità tecnica) connessi alle misure sopra richiamate, la proposta ha trovato il favore della maggior parte dei gestori, mentre tempistiche più lunghe per la trasmissione all'Autorità delle predisposizioni tariffarie per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 sono state richieste da alcuni gestori e dagli Enti di governo dell'ambito (evidenziando le difficoltà operative che riscontrerebbero nel perfezionare le pertinenti proposte tariffarie prima del 31 luglio 2020 e proponendo, quale termine per detti adempimenti, il 30 settembre 2020).

RITENUTO CHE:

- nella situazione di emergenza che ancora interessa il Paese, determinata dall'insorgenza di rischi per l'incolumità pubblica e privata connessi ad agenti virali trasmissibili, la ricerca di soluzioni urgenti debba comunque perseguire una logica di stabilità del quadro di regole sviluppato negli anni, calibrando taluni strumenti per renderne più efficace l'impiego rispetto alle criticità riscontrate;
- sia in particolare opportuno confermare la regolazione per schemi - la cui introduzione, a partire dal 2014, ha permesso di declinare le disposizioni applicabili alla luce delle caratteristiche dei contesti considerati, in ragione dell'effettivo fabbisogno di investimenti e delle esigenze di modifica del perimetro gestionale - comunque tenendo conto, nell'attuale fase emergenziale, sia dell'incertezza che incide sul consolidamento degli obiettivi di qualità contrattuale e tecnica, sia delle emergenti criticità finanziarie delle gestioni e degli altri rilevanti effetti gestionali connessi alle iniziative assunte per contrastare il diffondersi del virus;
- per le finalità di cui al precedente alinea, sia necessario adottare misure urgenti nel servizio idrico integrato, che - affiancandosi a quelle già varate dall'Autorità in ordine alla disciplina dei pagamenti, per attenuare le criticità in cui potrebbero incorrere gli utenti in condizioni di temporanea difficoltà economica - consentano di mitigare gli effetti derivanti dalla situazione emergenziale sull'equilibrio economico e finanziario del settore idrico e sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni, garantendo la continuità dei servizi essenziali nonché creando le condizioni per il rilancio della spesa per investimenti.

RITENUTO, IN PARTICOLARE, CHE:

- anche in considerazione degli elementi rappresentati dagli *stakeholders* in risposta alla richiesta di informazioni di cui alla deliberazione 125/2020/R/IDR nonché in esito alla consultazione 187/2020/R/IDR, sia opportuno confermare i prospettati accorgimenti su taluni specifici aspetti (comunque coerenti con l’assetto di regole complessivo), introducendo nel vigente impianto regolatorio:
 - elementi di *flessibilità nei meccanismi di valutazione delle prestazioni di qualità contrattuale e tecnica*, prevedendo che - tenuto conto delle misure di contenimento adottate per il contrasto dell’emergenza epidemiologica e delle possibili conseguenti forme di discontinuità riscontrabili nel progressivo miglioramento delle *performance* gestionali - gli obiettivi di qualità, riferiti al 2020 e al 2021, siano valutati cumulativamente su base biennale (in luogo della valutazione annuale ordinariamente prevista dall’Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR e dall’Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR), in tal modo favorendo comunque, su un arco temporale più lungo, il miglioramento dei livelli di qualità, nonché il recupero degli eventuali investimenti che - per ragioni riconducibili all’emergenza COVID-19 - non sia stato possibile realizzare;
 - specifiche *deroghe*, limitate all’annualità 2020, in ordine agli *obblighi di acquisizione dei dati di misura* (di cui all’Allegato A alla deliberazione 218/2016/R/IDR) e alle determinazioni relative ai reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura (previste dall’Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/IDR), in particolare riducendo il numero minimo stabilito con riferimento ai tentativi di raccolta della misura d’utenza e ai tentativi di raccolta dei dati di volume scaricato, nonché il numero minimo delle determinazioni analitiche sui reflui industriali ai fini dell’individuazione delle concentrazioni degli inquinanti principali e specifici da utilizzare nella formula tariffaria, e contestualmente escludendo l’annualità 2020 dal calcolo delle stime di consumo per l’anno successivo, non ritenendola sufficientemente rappresentativa dei consumi a regime delle diverse tipologie di utenza;
 - *adeguamenti di specifici criteri per il riconoscimento dei costi efficienti* di cui all’Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR, in particolare procedendo a:
 - sostenere il recupero dei ritardi registrati nel completamento degli interventi infrastrutturali già avviati, prevedendo che il riconoscimento tariffario delle immobilizzazioni in corso relative ad opere non strategiche avvenga, solo a partire dal 2022, sulla base di un saggio reale più basso di quello applicato ai fini del computo degli oneri finanziari riferiti alle immobilizzazioni entrate in esercizio, nonché al saldo delle immobilizzazioni in corso afferenti ad interventi contenuti nel Piano delle Opere strategiche;
 - ai fini del riconoscimento tariffario dei costi operativi - ferme restando

le misure varate alla fine dello scorso anno per la promozione dell'efficienza gestionale - prevedere, in via straordinaria e per la sola annualità $a = \{2020\}$, la possibilità di valorizzare una componente Op_{COVID}^a (di natura previsionale, con scostamenti – siano essi di entità positiva oppure negativa – recuperabili tra le componenti a conguaglio) specificamente riconducibile all'emergenza COVID-19, che tenga conto sia degli oneri aggiuntivi connessi all'emergenza (e che non trovino copertura nelle altre componenti di costo), sia dei minori oneri previsti per la menzionata annualità conseguenti alle iniziative adottate per il contrasto alla diffusione del virus (ad esempio, all'attivazione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e/o al ricorso al Fondo d'Integrazione Salariale (FIS)), come quantificati dal competente Ente di governo dell'ambito al fine di evitare effetti di *double counting*;

- *misure selettive per la sostenibilità finanziaria delle gestioni*, prevedendo:
 - o la facoltà per l'Ente di governo dell'ambito - qualora riscontri la necessità di sostegno finanziario per la pertinente gestione a fronte delle misure di mitigazione dell'emergenza da COVID-19 assunte in favore degli utenti del servizio idrico integrato - di riconoscere, per l'anno $a = \{2020\}$, una componente, CO_{dil}^a , a compensazione degli effetti delle dilazioni di pagamento eventualmente concesse ovvero della mancata attivazione immediata di procedure per il recupero dei relativi crediti, quantificata applicando, al massimo, le seguenti percentuali al fatturato dell'anno ($a-2$): *i*) 0,3% qualora il gestore si collochi negli *Schemi I, II o III* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 5 dell'MTI-3 (schemi selezionati in ragione di un contenuto fabbisogno di investimenti nel quadriennio 2020-2023 rispetto alle infrastrutture esistenti); *ii*) 0,6% qualora il gestore si collochi negli *Schemi IV, V o VI* della medesima matrice di schemi (schemi selezionati in ragione di una elevata quantificazione degli investimenti programmati nel quadriennio 2020-2023 rispetto alle infrastrutture esistenti);
 - o eventualmente, in fase di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per il 2022 e il 2023, un rilassamento dei vincoli alla quantificazione del costo di morosità massimo ammissibile, tenuto conto delle possibili difficoltà che nel medio periodo potranno essere riscontrate dalle gestioni per il recupero dei relativi crediti;
- *misure per il rafforzamento della sostenibilità sociale*, procedendo a:
 - o prevedere la facoltà per gli Enti di governo dell'ambito - in considerazione dei riflessi dell'emergenza riscontrati sui territori di competenza e, in particolare, sugli utenti in condizioni di vulnerabilità economica - di destinare, negli anni 2020 e 2021, ad agevolazioni ulteriori (in favore dei soggetti maggiormente colpiti dagli effetti dell'emergenza), rispetto a quelle minime previste dalla regolazione,

- l'eventuale eccedenza di risorse rispetto a quelle utilizzate nel biennio 2018 e 2019 per l'erogazione del bonus idrico integrativo agli aventi diritto;
- introdurre - con la finalità di contenere le tariffe applicate alla generalità dell'utenza nel 2020 e, al contempo, di garantire il recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento per la gestione del servizio - la facoltà per gli Enti di governo dell'ambito, con procedura partecipata dal gestore interessato (ivi compresa la gestione per la quale si sia fatto ricorso allo schema regolatorio di convergenza), di rinviare ad annualità successive al 2020 (e comunque non oltre il 2023) il recupero della quota parte degli oneri ammissibili a riconoscimento tariffario nel 2020 ($Rc_{appr2020,COVID}$) relativa a eventuali incrementi del moltiplicatore tariffario \mathcal{G} per la medesima annualità, comunque nel rispetto dei previsti limiti di prezzo;
 - *forme di anticipazione sui conguagli*, introducendo, al ricorrere di determinate condizioni, la possibilità per l'Ente di governo dell'ambito – in accordo con il pertinente gestore – di formulare motivata istanza alla CSEA (informandone l'Autorità) per l'attivazione di meccanismi di anticipazione finanziaria connessa all'eventuale rinvio della quota parte degli oneri ammissibili a riconoscimento tariffario nel 2020 relativa a eventuali incrementi del moltiplicatore tariffario \mathcal{G} per la medesima annualità ($Rc_{appr2020,COVID}$), e stabilendo che il valore dell'anticipazione, ANT , sia differenziato in ragione della regolazione tariffaria applicabile ai sensi dell'articolo 2 dell'MTI-3 (riconducibile a due sistemi: la matrice di schemi regolatori e lo schema regolatorio di convergenza), ovvero sulla base dello schema della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 5 dell'MTI-3 selezionato per la singola gestione.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- contestualmente all'adozione delle misure sopra richiamate e al fine di consentire un ordinato recepimento delle stesse nelle decisioni assunte a livello locale, sia necessario prorogare i termini dei connessi adempimenti regolatori, procedendo, secondo quanto prospettato in sede di consultazione, a:
 - differire al 17 luglio 2020, in coerenza con quanto comunicato dall'Autorità in data 16 giugno, il termine di cui al punto 2 della deliberazione 46/2020/R/IDR, previsto per la conclusione della raccolta dati finalizzata alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica per gli anni 2018 e 2019;
 - prorogare al 31 luglio 2020 il termine di cui al comma 5.3 della deliberazione 580/2019/R/IDR entro il quale l'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, è tenuto a trasmettere il pertinente schema regolatorio recante la predisposizione tariffaria del servizio idrico integrato per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 in osservanza del MTI-3

DELIBERA

Articolo 1

Differimento dei termini per gli adempimenti tariffari e di qualità tecnica

- 1.1 Il termine di cui al punto 2 della deliberazione 46/2020/R/IDR, previsto per la conclusione della raccolta dati finalizzata alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica per gli anni 2018 e 2019, è differito al 17 luglio 2020.
- 1.2 Il termine di cui al comma 5.3 della deliberazione 580/2019/R/IDR entro il quale l'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, è tenuto a trasmettere il pertinente schema regolatorio recante la predisposizione tariffaria del servizio idrico integrato per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 in osservanza del MTI-3, è differito al 31 luglio 2020.

Articolo 2

Elementi di flessibilità per il primo biennio di applicazione del meccanismo di valutazione delle performance di qualità contrattuale

- 2.1 Per ciascuna gestione, in deroga a quanto previsto dai commi 93.1 e 93.3 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR, gli obiettivi di qualità contrattuale di mantenimento/miglioramento per gli anni 2020 e 2021 sono individuati sulla base dei dati relativi agli indicatori semplici registrati nel 2018, procedendo a:
 - a) identificare il livello di partenza e la relativa classe di appartenenza ai fini della determinazione dell'obiettivo per l'annualità 2020;
 - b) assumere il perseguimento dell'obiettivo per l'annualità 2020, di cui alla precedente lett. a), ai fini dell'individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l'annualità 2021.
- 2.2 In considerazione delle misure di contenimento adottate per il contrasto dell'emergenza epidemiologica e delle possibili conseguenti forme di discontinuità riscontrabili nel progressivo miglioramento delle *performance* gestionali, in deroga a quanto previsto dai commi 91.2 e 95.1 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR, gli obiettivi di qualità contrattuale di cui al precedente comma 2.1, relativi al 2020 e al 2021, sono valutati cumulativamente su base biennale. Conseguentemente, ai fini dell'applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione) nell'anno 2022, con riferimento alle annualità 2020 e 2021, costituisce elemento di valutazione il livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2021, per ciascuno dei macro-indicatori MC1 - "Avvio e cessazione del rapporto contrattuale" e MC2 - "Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio".
- 2.3 In sede di aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema

regolatorio di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR, il competente Ente di governo dell'ambito tiene conto degli obiettivi di qualità contrattuale e delle modalità di valutazione delle *performance* come disciplinate dal presente Articolo.

Articolo 3

Elementi di flessibilità nei meccanismi di valutazione delle performance di qualità tecnica

- 3.1 In considerazione delle misure di contenimento adottate per il contrasto dell'emergenza epidemiologica e delle possibili conseguenti forme di discontinuità riscontrabili nel progressivo miglioramento delle *performance* gestionali, in deroga a quanto previsto dai commi 2.5, 25.2 e 27.1 dell'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR, gli obiettivi di qualità tecnica relativi al 2020 e al 2021, stabiliti secondo quanto previsto dall'articolo 4 della citata deliberazione, sono valutati cumulativamente su base biennale. Conseguentemente, ai fini dell'applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione) nell'anno 2022 con riferimento alle annualità 2020 e 2021, costituisce elemento di valutazione il livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2021, per ciascuno dei macro-indicatori M1 - "Perdite idriche", M2 - "Interruzioni del servizio", M3 - "Qualità dell'acqua erogata", M4 - "Adeguatezza del sistema fognario", M5 - "Smaltimento fanghi in discarica" e M6 - "Qualità dell'acqua depurata".
- 3.2 In sede di aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR, il competente Ente di governo dell'ambito tiene conto degli obiettivi di qualità tecnica e delle modalità di valutazione delle *performance* come disciplinate dal presente Articolo.

Articolo 4

Deroghe in ordine all'acquisizione dei dati di misura e alle determinazioni relative ai reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura

- 4.1 Per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal comma 7.1 dell'Allegato A alla deliberazione 218/2016/R/IDR, il gestore è tenuto a effettuare almeno un (1) tentativo di raccolta della misura presso gli utenti finali, a prescindere dai relativi consumi medi annui. Per la medesima annualità non si applicano le disposizioni di cui al comma 7.2 e al comma 7.3, lett. i).
- 4.2 Per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal comma 8.5 dell'Allegato A alla deliberazione 218/2016/R/IDR, la misura comunicata con l'autolettura e validata dal gestore (equiparata a un dato di misura ottenuto in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore) assolve l'obbligo del tentativo di raccolta di cui al precedente comma 4.1.
- 4.3 Per l'anno 2021, in deroga a quanto previsto dal comma 10.2 dell'Allegato A alla deliberazione 218/2016/R/IDR, il coefficiente C_a da applicare è posto

convenzionalmente pari al valore determinato nell'anno 2019.

- 4.4 Per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal comma 27.4 dell'Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/IDR, il gestore del SII è tenuto ad effettuare almeno un (1) tentativo di raccolta dei dati di volume scaricato - sia rilevati con apposito misuratore allo scarico, sia determinati sulla base dei valori prelevati dall'acquedotto - a prescindere dai volumi annui di refluo risultanti dalla fatturazione emessa riferita al più recente anno solare.
- 4.5 Per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal comma 28.3 dell'Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/IDR, il gestore è tenuto ad effettuare almeno una (1) determinazione analitica sui reflui industriali al fine di individuare le concentrazioni degli inquinanti principali e specifici da utilizzare nella formula tariffaria, a prescindere dai volumi scaricati, ferma restando la previsione di un numero minimo di determinazioni analitiche dei reflui industriali con assenza di sostanze pericolose pari a zero (0) nei casi di volume scaricato non superiore a 15 mc/gg e non superiore a 3.000 mc/anno.
- 4.6 Nel fare ricorso alle deroghe di cui ai precedenti commi del presente articolo, il gestore tiene comunque conto delle verifiche da effettuare secondo le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità per la prevenzione della diffusione del virus COVID-19.

Articolo 5

Adeguamenti dei criteri per il riconoscimento dei costi efficienti alla luce dell'emergenza da COVID-19

- 5.1 Al fine di sostenere il recupero dei ritardi per l'emergenza da COVID-19 registrati nel completamento degli interventi infrastrutturali già avviati, il riconoscimento in tariffa delle immobilizzazioni in corso LIC_{ord}^a di cui al comma 9.3 dell'MTI-3, avviene:
- a) per ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ sulla base di un saggio reale S_{LIC}^a pari al tasso $(K_m + \alpha)$ applicabile alle immobilizzazioni in corso riferite ad opere strategiche, come definite al comma 1.1 del MTI-3;
 - b) per ciascun anno $a = \{2022, 2023\}$ sulla base di un saggio reale S_{LIC}^a pari al rendimento di riferimento delle immobilizzazioni comprensive del *Debt Risk Premium*, K_d^{real} .

Conseguentemente, il comma 11.5 dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR è sostituito dal seguente comma:

“11.5 Per ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, gli oneri finanziari riferiti alle immobilizzazioni in corso ($OF_{LIC,ord}^a$) sono pari a:

$$OF_{LIC,ord}^a = S_{LIC}^a * LIC_{ord}^a$$

dove S_{LIC}^a è il saggio reale per la copertura dei costi riferiti alle immobilizzazioni in corso, che assume valore:

- pari a $(K_m + \alpha)$, per ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$;
- pari al rendimento di riferimento delle immobilizzazioni comprensive del Debt Risk Premium, K_d^{real} , uguale al 2,77%, per ciascun anno $a = \{2022, 2023\}$.”.

5.2 Al fine di rafforzare la coerenza con quanto stabilmente adottato dall’Autorità negli atti di approvazione degli specifici schemi regolatori, al comma 35.5 dell’Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR, con riferimento alle modalità di allocazione della voce $FoNI_{spesa}$, le parole “, al netto della componente AMM_{FoNI}^a di cui al comma 15.3 riferita al medesimo anno $(a-2)$ ” sono soppresse.

5.3 In via straordinaria, ai fini del riconoscimento tariffario dei costi operativi per l’anno $a = \{2020\}$, la voce “costi operativi associati a specifiche finalità”, $Opex_{tel}^a$, di cui all’articolo 18 dell’Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR, può ricomprendere una componente (di natura previsionale, con scostamenti recuperabili tra le componenti a conguaglio) specificamente riconducibile all’emergenza COVID-19 che tiene conto sia degli oneri aggiuntivi connessi all’emergenza e che non trovano copertura nelle altre componenti di costo, sia dei minori oneri previsti per la menzionata annualità conseguenti alle iniziative adottate per il contrasto alla diffusione del virus. Conseguentemente:

a) all’articolo 18 dell’Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR:

i. il comma 18.1 è sostituito dal seguente comma:

“18.1 Il soggetto competente ha la facoltà di quantificare (motivandone adeguatamente i presupposti) una eventuale componente di costo $Opex_{tel}^a$ - aggiuntiva rispetto alle componenti $Opex_{end}^a$ e $Opex_{al}^a$ - riconducibile a oneri classificabili nelle categorie esplicitate ai successivi commi. In particolare:

- per l’anno $a = \{2020\}$:

$$Opex_{tel}^a = Op^{new,a} + Opex_{QT}^a + Opex_{QC}^a + Op_{Social}^a + OP_{mis}^a + Op_{COVID}^a$$

- per ciascun anno $a = \{2021, 2022, 2023\}$:

$$Opex_{tel}^a = Op^{new,a} + Opex_{QT}^a + Opex_{QC}^a + Op_{Social}^a + OP_{mis}^a .”$$

ii. dopo il comma 18.11, è aggiunto il seguente comma:

“18.12 Limitatamente all’anno $a = \{2020\}$, la componente di natura previsionale Op_{COVID}^a è quantificata in ragione:

- a) degli oneri aggiuntivi connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che, non trovando copertura nelle altre componenti di costo, l’Ente di governo

dell'ambito ha la facoltà di valorizzare sulla base di dati oggettivi e verificabili;

- b) dei minori costi operativi (rispetto a quelli astrattamente ammissibili, per la menzionata annualità 2020, in applicazione del comma 17.1 ai fini della determinazione dei costi operativi endogeni $Opex_{end}^a$) conseguenti anche alle iniziative adottate per il contrasto alla diffusione del virus, come quantificati dal competente Ente di governo dell'ambito al fine di evitare effetti di double counting. Per la finalità di cui al precedente periodo, il medesimo Ente di governo dell'ambito quantifica, in particolare, i minori oneri connessi all'attivazione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e/o al ricorso al Fondo d'Integrazione Salariale (FIS) ad eccezione che per la parte riferita ad un eventuale incremento dei costi del personale commisurato a quelli che si prevedeva di capitalizzare”;

- b) all'articolo 27, comma 27.1, dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR, nell'ambito del recupero totale (Rc_{TOT}^a) dello scostamento tra il VRG calcolato ai fini della determinazione del moltiplicatore tariffario e quanto dovuto effettivamente ad ogni gestore nell'anno ($a - 2$):

$$Rc_{TOT}^a = (Rc_{VOL}^a + Rc_{EE}^a + Rc_{WS}^a + Rc_{ERC}^a + Rc_{ALTRO}^a) * \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t),$$

ai fini del computo della componente Rc_{ALTRO}^a , dopo la lettera l., è aggiunta la seguente:

“m. per l'anno $a = \{2022\}$, recupero dello scostamento tra la quantificazione della voce Op_{COVID}^a relativa al 2020 e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore nella medesima annualità in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Articolo 6

Misure selettive per la sostenibilità finanziaria delle gestioni nella fase emergenziale

6.1 All'articolo 28 dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR,

- a) la rubrica “Trattamento dei costi di morosità” è sostituita dalla seguente:

“Trattamento dei costi di morosità e di dilazione”;

- b) dopo il comma 28.3, sono aggiunti i seguenti commi:

“28. 4 Per l'anno $a = \{2020\}$, ove l'Ente di governo dell'ambito riscontri la necessità di sostegno finanziario per la pertinente gestione a fronte delle misure di mitigazione dell'emergenza da COVID-19 assunte in favore

degli utenti del servizio idrico integrato, il medesimo soggetto competente ha la facoltà di riconoscere una componente a compensazione degli effetti delle dilazioni di pagamento eventualmente concesse ovvero della mancata attivazione immediata di procedure per il recupero dei relativi crediti, CO_{dil}^a , quantificata applicando, al massimo, le seguenti percentuali al fatturato dell'anno (a-2):

- *0,3% qualora il gestore si collochi negli Schemi I, II o III della matrice di schemi regolatori di cui all'Articolo 5;*
- *0,6% qualora il gestore si collochi negli Schemi IV, V o VI della matrice di schemi regolatori di cui all'Articolo 5.*

28.5 *L'Autorità si riserva di prevedere, in sede di definizione dei criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, l'eventuale facoltà dell'Ente di governo dell'ambito di quantificare, per ciascun anno $a = \{2022, 2023\}$, il costo di morosità massimo ammissibile, CO_{mor}^a , applicando al fatturato dell'anno (a - 2) le percentuali di cui al precedente comma 28.2 maggiorate di una quota che tenga conto delle possibili difficoltà che nel medio periodo verranno riscontrate dalle gestioni per il recupero dei relativi crediti.”.*

Articolo 7

Rafforzamento della sostenibilità sociale, alla luce dell'emergenza da COVID-19

7.1 *In considerazione delle criticità sul tessuto socio-economico prodotte dall'emergenza in atto e, in particolare, dei relativi riflessi sugli utenti in condizioni di vulnerabilità economica, all'articolo 27, comma 27.1, dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR (ai fini del computo della componente Rc_{ALTRO}^a), alla lettera k., dopo il periodo “recupero dello scostamento tra la quantificazione della componente Op_{social}^a e l'importo effettivamente impiegato per l'erogazione del bonus idrico integrativo agli aventi diritto, nonché gli oneri effettivamente sostenuti per gli interventi di limitazione della fornitura idrica eseguiti al ricorrere dei casi di cui al citato comma 7.3 lett. a) dell'Allegato A alla deliberazione 311/2019/R/IDR;” è aggiunto il seguente:*

“per ciascuno degli anni $a = \{2020, 2021\}$, l'Ente di governo dell'ambito ha la facoltà di destinare ad agevolazioni ulteriori (in favore dei soggetti maggiormente colpiti dagli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), rispetto a quelle minime previste dalla regolazione, l'eventuale scostamento tra la quantificazione della componente Op_{social} relativa agli anni 2018 e 2019 e l'importo effettivamente impiegato nelle medesime annualità per l'erogazione del bonus idrico integrativo agli aventi diritto;”.

7.2 *Con la finalità di contenere le tariffe applicate alla generalità dell'utenza e, al contempo, di garantire il recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento*

per la gestione del servizio, gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti, con procedura partecipata dal gestore interessato (ivi compresa la gestione per la quale si sia fatto ricorso allo schema regolatorio di convergenza), hanno la facoltà di rinviare ad annualità successive al 2020 (e comunque non oltre il 2023) il recupero della quota parte degli oneri ammissibili a riconoscimento tariffario nel 2020 ($Rc_{appr2020,COVID}$) relativa a eventuali incrementi del moltiplicatore tariffario \mathcal{G} per la medesima annualità, comunque nel rispetto dei previsti limiti di prezzo. Conseguentemente, all'articolo 27, comma 27.1, dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR, ai fini del computo della componente Rc_{ALTRO}^a , dopo la lettera h., è aggiunta la seguente:

“h bis. $Rc_{appr2020,COVID}^a$, per ciascuno degli anni $a = \{2021, 2022, 2023\}$, è il recupero della quota parte degli oneri ammissibili a riconoscimento tariffario nel 2020 da riportare, a valori costanti, alle annualità successive al 2020;”.

Articolo 8

Anticipazioni sui conguagli

- 8.1 A fronte di comprovate criticità finanziarie della gestione, nel rispetto delle condizioni e nei limiti di cui ai successivi commi 8.2 e 8.3, l'Ente di governo dell'ambito – in accordo con il pertinente gestore – può formulare motivata istanza alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), informandone l'Autorità, per l'attivazione di forme di anticipazione finanziaria connesse al rinvio della quota parte degli oneri ammissibili a riconoscimento tariffario nel 2020 relativa a eventuali incrementi del moltiplicatore tariffario \mathcal{G} per la medesima annualità ($Rc_{appr2020,COVID}$), determinata ai sensi di quanto previsto al primo periodo del precedente comma 7.2.
- 8.2 L'ammissibilità all'anticipazione finanziaria è subordinata alle seguenti condizionalità:
 - a) assenza di situazioni di scioglimento o di liquidazione del gestore beneficiario, di procedure concorsuali per insolvenza o accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis della medesima legge;
 - b) ottemperanza agli obblighi di predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 580/2019/R/IDR.
- 8.3 Il valore dell'anticipazione (differenziato in ragione della regolazione tariffaria applicabile ai sensi dell'articolo 2 dell'MTI-3, ovvero sulla base dello schema della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 5 dell'MTI-3 selezionato per la singola gestione) è pari a:

- a) $ANT = \frac{\omega}{2} R_{c_{appr2020,COVID}}$ qualora il gestore si collochi negli *Schemi I, II* o *III*, ovvero qualora per il gestore siano stati applicati i criteri di cui allo schema regolatorio di convergenza recati dall'articolo 31 dell'MTI-3;
- b) $ANT = \omega R_{c_{appr2020,COVID}}$ qualora il gestore si collochi negli *Schemi IV, V* o *VI*

dove:

- ω è il parametro di cui al comma 5.3 dell'MTI-3 posto pari a 0,5;
- $R_{c_{appr2020,COVID}}$ è la quota parte degli oneri ammissibili a riconoscimento tariffario nel 2020 (relativa a eventuali incrementi del moltiplicatore tariffario ϑ per la medesima annualità), il cui recupero in tariffa è previsto a partire dal 2021 (e comunque non oltre il 2023) ai sensi di quanto disposto al precedente comma 7.2.

- 8.4 Gli Enti di governo dell'ambito che, per i pertinenti gestori, intendano avvalersi dell'anticipazione trasmettono, entro il 30 settembre 2020, la relativa richiesta alla CSEA (informandone l'Autorità), corredata da una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, che attesti il rispetto delle condizioni di cui al precedente comma 8.2,
- 8.5 Contestualmente alla richiesta di cui al comma 8.4, i medesimi Enti di governo dell'ambito trasmettono - corredata da una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000 - la documentazione riepilogativa dell'importo per cui si richiede l'anticipazione, evidenziando:
- a) lo schema regolatorio selezionato, per la gestione interessata, nell'ambito della matrice di schemi di cui all'articolo 5 dell'MTI-3, ovvero l'eventuale ricorso all'applicazione dello schema regolatorio di convergenza di cui all'articolo 31 dell'MTI-3;
- b) la valorizzazione della voce $R_{c_{appr2020,COVID}}$, nonché le modalità previste per il relativo recupero in tariffa sulla base del piano economico-finanziario approvato dal medesimo Ente di governo per il terzo periodo regolatorio;
- c) il riferimento all'atto o agli atti deliberativi di predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.
- 8.6 Con riferimento alle anticipazioni richieste ai sensi dei commi 8.4 e 8.5, la CSEA provvede ad erogare, entro il 31 ottobre 2020, gli importi calcolati ai sensi del comma 8.3.
- 8.7 Il gestore beneficiario dell'anticipazione provvede alla restituzione alla CSEA degli importi anticipati entro il 30 giugno 2022, secondo un piano di rateizzazione definito dalla CSEA, sentita la Direzione Sistemi Idrici dell'Autorità. La somma complessivamente rimborsata deve includere gli interessi calcolati sulla base del

tasso di interesse applicato pari a quello ottenuto dalla CSEA sulle proprie giacenze liquide del proprio Istituto bancario cassiere.

- 8.8 Le anticipazioni erogate dalla CSEA ai sensi del presente Articolo sono poste in capo al “Conto emergenza COVID-19” di cui all’articolo 3 della deliberazione 60/2020/R/COM.
- 8.9 La CSEA provvede, entro il 31 luglio 2020, a pubblicare sul proprio sito internet le istruzioni operative per l’invio della documentazione di cui ai commi 8.4 e 8.5.
- 8.10 La CSEA verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 8.2, nonché la veridicità e la correttezza della documentazione di cui ai commi 8.4 e 8.5, anche mediante controlli a campione, avvalendosi, ove necessario, di informazioni e dati comunque forniti dagli Enti di governo dell’ambito territorialmente competenti.
- 8.11 Qualora, in esito ai controlli di cui al comma 8.10, la CSEA accerti che il gestore del servizio idrico integrato abbia indebitamente percepito l’anticipazione di cui al comma 8.3, provvede a dare comunicazione degli esiti dei controlli ai soggetti interessati entro 7 (sette) giorni lavorativi dall’accertamento.
- 8.12 Qualora il gestore riceva la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a versare alla CSEA, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione da parte della medesima, gli importi indebitamente anticipati al lordo degli interessi calcolati applicando il tasso massimo previsto dall’articolo 2, comma 4, della legge 108/1996.

Articolo 9

Disposizioni finali

- 9.1 Il presente provvedimento è trasmesso alle Regioni, agli Enti di governo dell’ambito territorialmente competenti, alla CSEA e alle associazioni Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ANCI, ANEA e UTILITALIA.
- 9.2 Il presente provvedimento e l’Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR, come modificato e integrato, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

23 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini